

Edizione di martedì 4 Luglio 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 4 luglio 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Imposizione indiretta di una permuta immobiliare
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Superecobonus 110% in dichiarazione dei redditi: un caso operativo
di Alessandro Bonuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il credito per le imposte estere in ipotesi di dichiarazione omessa
di Angelo Ginex

IVA

Spese di pubblicità e di rappresentanza: la giurisprudenza “recente”
di Roberto Curcu

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
di Gianfranco Antico

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Scouting: attrarre giovani talenti verso le professioni in difficoltà
di **Riccardo Conti di MpO & Partners**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 4 luglio 2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

CASI OPERATIVI

Imposizione indiretta di una permuta immobiliare

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Si chiede quale sia il trattamento da riservare ai fini Iva e/o registro a una permuta di immobili di proprietà comunale (trattasi di autorimesse-parcheggi e locali C/1) con immobili di proprietà di una Croce Bianca (la quale non svolge attività commerciali).

L'atto ha a oggetto immobili di categoria C/1 e D, facenti parte del patrimonio comunale, non utilizzati tuttavia direttamente per scopi commerciali.

Il Comune intende impostare l'atto non come transazione, ma come permuta a pari valore (2 vendite dello stesso valore). Inoltre, il Comune pagherà in natura con un immobile di categoria catastale C/1 dei diritti alla Croce Bianca: anche per questa tipologia si chiede se sia applicabile imposta di registro o l'Iva.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Superecobonus 110% in dichiarazione dei redditi: un caso operativo

di **Alessandro Bonuzzi**



Un contribuente **persona fisica** ha effettuato nel corso del **2022**, sostenendone le spese, un intervento di **risparmio energetico agevolabile ai fini del superbonus** su un **edificio unifamiliare**.

Avendo **capienza fiscale**, ha optato per fruire della **maxi detrazione** direttamente nella dichiarazione dei redditi, nell'anno di sostenimento delle spese (2022) e nei **successivi 3** (2023, 2024 e 2025).

Deve quindi preoccuparsi di compilare correttamente il **quadro RP** del **modello Redditi PF 2023**.

L'intervento è strutturato nel modo seguente.

Tipologia di intervento		Spesa	Detrazione	Quadro RP	Codice
Intervento di isolamento termico che interessa l'involucro dell'edificio con un'incidenza > 25%	Trainante	49.623,97	54.586,37	Sezione IV	30
Intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente	Trainante	29.746,58	32.721,24	Sezione IV	33
Acquisto e posa in opera di finestre	Trainato	54.058,16	59.463,98	Sezione IV	12

comprehensive di infissi					
Installazione di	Trainato	14.488,72	15.937,59	Sezione III A	16
impianti solari					
fotovoltaici connessi					
alla rete elettrica					
Installazione di	Trainato	9.800,00	10.780,00	Sezione III A	17
sistemi di accumulo					
integrati negli					
impianti solari					
fotovoltaici agevolati					
Acquisto e posa in	Trainato	1.970,47	2.167,52	Sezione III C	4
opera di					
infrastrutture di					
ricarica dei veicoli					
alimentati a energia					
elettrica					

La **detrazione 110% complessiva** ammonta, quindi, a **175.656,70 euro**, fruibile in **4 quote costanti** pari a **43.914,18 euro** per ciascuna annualità coinvolta.

Ebbene, il **quadro RP del modello Reddito PF 2023** va così compilato (si tralascia volontariamente la compilazione della sezione III B poiché non significativa ai fini che qui interessano).

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus													
	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile		
RP41	2022	16						1	14.489,00	3.622,00			
RP42	2022	17						1	9.800,00	2.450,00	1		
RP43									,00	,00			
RP44									,00	,00			
RP45									,00	,00			
RP46									,00	,00			
RP47									,00	,00			
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 75%	5	,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 75%	5	,00
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00
												6.072,00	
												6.679,00	

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%	Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice	Anno	Spesa sostenuta		Importo rata	
			1	2	3	4		
			4	2022	1.970 ,00		493 ,00	
	colonnine per la ricarica	Codice fiscale	Codice	Anno	Spesa attribuita		Importo rata	
	5		6	7	8	9		
					00		00	

Sezione IV											
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus											
	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetermin. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata	
RP61	30	2022					1	49.624 ,00		12.406 ,00	
RP62	33	2022					1	29.747 ,00		7.437 ,00	
RP63	12	2022				X	1	54.058 ,00		13.515 ,00	
RP64								,00		,00	
RP65 TOTALE RATE											
	Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
	Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%		
RP66 TOTALE DETRAZIONE											
	Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	33.358 ,00	10	,00	
	Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%		
RP66 TOTALE DETRAZIONE											
	Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
	Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%		
RP66 TOTALE DETRAZIONE											
	Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	36.694 ,00	10	,00	
	Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%		

Si noti che la **somma** delle **maxi detrazioni** risultanti da ciascuna delle 3 sezioni compilate

coincide – salvo che per 1 euro dovuto agli arrotondamenti – con la **maxi detrazione annua spettante** ($6.679 + 493 \times 1,1 + 36.694 = 43.915$).

Da ultimo si evidenzia la necessità, per il professionista che redige e presenta il modello Redditi, di barrare la casella “**Presenza visto Superbonus**” presente nella sezione “**Firma della dichiarazione**” del **Frontespizio**, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “Superbonus”.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il credito per le imposte estere in ipotesi di dichiarazione omessa

di Angelo Ginex



L'[articolo 165 Tuir](#) contiene la disciplina del **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero** da soggetti passivi d'imposta in Italia.

Tale disposizione risponde alla finalità di eliminare (o quantomeno limitare) il fenomeno della **doppia imposizione internazionale**, consentendo l'esercizio del **diritto di scomputare** dalle **imposte** dovute in Italia quelle **assolte all'estero** su redditi ivi prodotti. L'attribuzione di un **credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero in relazione a **redditi tassati anche in Italia** opera sia ai fini della determinazione dell'Ires, sia ai fini dell'Irpef.

Ai sensi del **comma 1 dell'articolo 165 Tuir**, il **credito d'imposta** è riconosciuto quando ricorrono **congiuntamente** le **tre condizioni** di seguito indicate:

- conseguimento di un **reddito prodotto all'estero**;
- **concorso** del reddito prodotto all'estero alla **formazione** del **reddito complessivo**;
- **pagamento di imposte estere**, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo.

Da quanto sopra indicato consegue che la **detrazione non spetta** nel caso di **omessa presentazione** della **dichiarazione** o di **omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero** nella dichiarazione presentata (**comma 8 dell'articolo 165 Tuir**).

Sul punto è più volte intervenuta la giurisprudenza di legittimità (cfr., **Cass. Sent. 16/09/2005, n. 18371**), sottolineando la **necessità** del concorso del **reddito estero** (cui si riferisce l'imposta estera che si intende scomputare) alla **formazione** del **reddito complessivo** onde evitare la perdita del credito d'imposta, **non sostituibile** dalla presentazione di un'**istanza di rimborso ex articolo 38 D.P.R. 602/1973**.

Nel caso di **omessa indicazione** (totale o parziale) del **reddito estero** nell'ambito di una **dichiarazione validamente presentata**, così come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr., [Circolare AdE 9/E/2015](#)), la **violazione** compiuta può essere **sanata** mediante la

presentazione di una c.d. “**dichiarazione integrativa a sfavore**”, ovviamente entro i termini di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#).

Al riguardo è d'uopo rammentare che, ai sensi dell'[articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998](#), si considerano “**valide**” le **dichiarazioni** presentate con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, sicché il **credito d'imposta spetta ugualmente** in caso di presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine.

Dunque, nella fattispecie non appena considerata, è consentito indicare, nella **dichiarazione integrativa**, un **reddito estero non** compreso nella **dichiarazione originaria** e comunque fruire legittimamente del **credito d'imposta** per le relative **imposte assolate all'estero**.

È quindi agevole ritenere che il **comma 8 dell'articolo 165** citato stabilisca uno **stretto legame** tra la fruizione del **credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero e la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di appartenenza del **reddito estero**.

Occorre altresì sottolineare che l'ipotesi della **omessa indicazione** del **reddito estero** si verifica nel caso in cui, nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di appartenenza del reddito estero, **non risulti indicato** un **reddito estero** derivante dalla **medesima fonte produttiva** e appartenente alla **medesima categoria**.

Ciò significa che conserva il **diritto a fruire** del **credito d'imposta**, così come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr., [Circolare AdE 9/E/2015](#)), anche il «**soggetto residente** che, ad esempio, abbia **parzialmente dichiarato** il **reddito di impresa** prodotto da una propria **stabile organizzazione all'estero**».

In **ambito giurisprudenziale** si rinviene una **rigorosa applicazione** della disposizione in esame. Invero la Corte di Cassazione ha più volte **negato l'esercizio del diritto di scomputare** dalle **imposte** dovute in Italia quelle **assolate all'estero** su redditi ivi prodotti, quando ciò **non** è avvenuto nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo** in cui le **imposte estere** sono state **pagate** (cfr., *ex multis* [Cass. Ord. 13/07/2018, n. 18700](#); [Cass. Ord. 6/11/2019, n. 28573](#); [Cass. Sent. 8/10/2020, n. 21694](#)).

In particolare, con [ordinanza 4/02/2021, n. 2581](#), la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui: «*il nostro ordinamento adotta, in linea di massima, il **principio di tassazione dei redditi ovunque prodotti**, c.d. **worldwide principle** (art. 2 TUIR). Sicché i **beni immobili situati all'estero**, in tesi generale, sono tassati per l'ammontare netto soggetto a imposta sul reddito dello Stato estero e spetta **credito d'imposta** per **imposte** che, **pagate all'estero** (art. 165 TUIR; art. 23 Conv. Italia-Egitto; art. 23 Mod. OCSE), siano **opportunamente documentate** (Circ. AdE, 12.6.2002, n. 50, p.18). Tuttavia **nulla può invocare** la parte **contribuente** sia in caso di **omessa documentazione della tassazione effettiva**, sia in caso di **omessa presentazione della dichiarazione** (art. 165 TUIR nuovo testo, comma 8; art. 185 TUIR vecchio testo, comma 4; art. 15 TUIR previgente, comma 4)».*

Da ultimo si osserva che la norma in esame potrebbe configurare una **sanzione impropria** che

finisce in maniera del tutto illegittima per **violare il principio del divieto di doppia imposizione giuridica** desumibile dall'[articolo 53 Cost.](#), per cui non sarebbe così peregrina l'idea di **sollecitare un intervento** della **Corte costituzionale**.

IVA

Spese di pubblicità e di rappresentanza: la giurisprudenza “recente”

di **Roberto Curcu**



Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emanato **diverse sentenze che riguardano la distinzione tra le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza**, assumendo oramai una posizione che pare consolidarsi a danno del contribuente.

Indipendentemente dai criteri di deducibilità dei costi – per i quali potrebbe non esserci tutta questa differenza di una eventuale riqualificazione – il problema sta nella detrazione dell'Iva, posto che tale **imposta è indetraibile sulle spese di rappresentanza**, come definite ai fini delle imposte dirette.

Le “**recenti**” sentenze di Cassazione, in particolare, hanno statuito che **il criterio discrezionale tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti**, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una **diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati**, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite” (Cass. n. 10440/2021, Cass. n. 6540/2022, Cass. n. 13221/2022).

La “**recentissima**” ordinanza di Cassazione n. 14049/2023 sottolinea nuovamente che la distinzione tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità risiede nella **diversità, anche strategica, degli obiettivi**, atteso che le prime servono per accrescere il prestigio e l'immagine della società, mentre le seconde servono per **pubblicizzare prodotti, marchi e servizi, e si collocano in rapporto diretto con l'incremento delle vendite**; in sostanza, se non c'è incremento delle vendite, la spesa non potrebbe essere di pubblicità.

Questo ultimo concetto – secondo la Corte di Cassazione – si **rileverebbe anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea** (Causa C-334/20).

Premettiamo che la Cassazione ha un **orientamento diverso da quello espresso dal Ministero delle Finanze con la risoluzione 137/2000**, con la quale venne fatto notare che *“le campagne pubblicitarie sono sempre più rivolte non tanto a reclamizzare il prodotto come tale, quanto a far sì che l’impresa venga percepita come un elemento indispensabile allo sviluppo della comunità socio-politica in cui è inserita. La pubblicità legata unicamente al prodotto ha perso i connotati tipici che l’avevano da sempre caratterizzata nel senso cioè di dover essere razionale e convincere che un prodotto è buono e conveniente. Nuovo modo di concepire una pubblicità del “sociale” piuttosto che una pubblicità del “prodotto” può essere ravvisato in quello che nella terminologia anglosassone viene definito cause related marketing (crm). Termine con il quale si intende una **nuova tecnica pubblicitaria** – rivolta ai consumatori-cittadini più che ai consumatori clienti – che consiste nel valorizzare un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi, al restauro di un’opera d’arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell’abbinare il proprio marchio a un’iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto di interesse collettivo.*

*Alla luce di quanto sin qui esposto, si può senz’altro affermare che **tra i criteri da seguire per poter distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, si rileva sempre meno efficace quello incentrato sul collegamento diretto tra pubblicità del prodotto e ricavo, dal momento che, come visto, il prodotto ha cessato di essere l’unico obiettivo della pubblicità stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali legate all’immagine “sociale” di un’azienda***.

La Cassazione non deve ovviamente adeguare il proprio orientamento a quello del Ministero delle Finanze, ma non si può notare, tuttavia, come **in Cassazione ci si arriva, sulla questione, perché è l’Agenzia delle Entrate che** – con rilievi prima – e con appelli dopo, **fa giungere la questione alla Cassazione adottando comportamenti non conformi a quanto espresso dalla prassi** (che per i funzionari dovrebbe essere vincolante).

Prima che – tuttavia – si consolidi anche nella dottrina l’idea che la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza sia da valutare secondo i criteri dettati dalla Cassazione, è opportuno precisare che **tali sentenze hanno tutte ad oggetto annualità antecedenti al D.M. 19.11.2008**, quando una definizione normativa di “spese di rappresentanza” non esisteva.

Tale Decreto ha fornito la definizione di spese di rappresentanza, indicando casistiche positive e negative, ma fornendo il **principio generale che le spese di rappresentanza sono erogazioni “a titolo gratuito”**.

In sostanza, **ogni erogazione effettuata dietro un impegno del soggetto erogante a svolgere una prestazione a favore dell’erogante, per gli anni attualmente accertabili, non può essere qualificata come spesa di rappresentanza** ma – eventualmente – la detrazione dell’Iva potrebbe essere contestata per mancanza di inerenza.

Sul punto, peraltro, **la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-334/20 non precisa** – come sembrerebbe emergere dalla lettura della Cassazione del 2023 – **che la spesa di pubblicità sussiste solo quando vi è una “diretta aspettativa di ritorno commerciale”**; inoltre, tale sentenza europea, limita le possibilità per l’Amministrazione finanziaria di quantificare l’inerenza delle stesse.

La Corte, nello specifico, doveva giudicare su spese di pubblicità che l’Amministrazione fiscale riteneva troppo onerose rispetto al ritorno commerciale, e statuisce che il giudice può contestare la detrazione non in base ad una presunta eccessiva onerosità della spesa, ma solo quando sia dimostrato che ***“la spesa sostenuta in tale occasione si riveli priva di qualsivoglia carattere professionale e di qualsivoglia nesso con l’attività economica della suddetta impresa”***.

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

di **Gianfranco Antico**



È di questi giorni il dibattito sugli **elevati costi di affitto** per gli **studenti fuori sede**, in particolare, ovviamente, nelle grandi città.

Vediamo, quindi, quali **sconti** offre il Fisco per cercare di attutire il notevole impatto che si determina sulle famiglie che hanno **figli universitari fuori sede**, iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, **distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri** e comunque in una **provincia diversa** (occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata rispetto ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale – **cfr. [circolare AdE 34/E/2008](#), risposta 8.4**).

Dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo, **pari al 19 per cento**, dei canoni derivanti dai **contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, dei canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, **per un importo non superiore a euro 2.633** (sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a **contratti a uso transitorio** o quelli relativi a un posto letto singolo, redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti).

La detrazione spetta per intero ai **titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000**; in caso di superamento del predetto limite, la **detrazione decresce** fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento **spetta** anche agli iscritti:

- agli **Istituti tecnici superiori** (I.T.S.);
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005, presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati** ([circolare 20/E/2011](#), risposta 5.3).

La detrazione **non spetta**, invece, agli studenti che frequentano **corsi post laurea** quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

La detrazione **non spetta per il deposito cauzionale**, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione (che, quindi, vanno eventualmente scorporate) **e per i costi di intermediazione**.

Come indicato nella **circolare 14/E/2023**, le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, **anche se il servizio include**, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, **prestazioni come la pulizia della camera e i pasti**. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia **cointestato** a più soggetti, il canone è attribuito **pro quota** a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente (come in genere accade), ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'[articolo 12, comma 2, Tuir](#), la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.

Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, **ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633** ([circolare 20/E/2011](#), risposta n. 5.10).

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso **un'università situata fuori dal territorio nazionale**, purché sia ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, **anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus**, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti **"fuori sede"** per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

Come confermato dalla circolare 14/E/2023, il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “**subcontratto**”, in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell'[articolo 15, comma 1, lett. i-sexies\), Tuir](#).

La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere comunque recuperata.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”** (quietanze di pagamento da cui risulti il pagamento “tracciabile” o mediante prova cartacea della transazione, ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Scouting: attrarre giovani talenti verso le professioni in difficoltà

di Riccardo Conti di MpO & Partners

Scouting per lo studio professionale

Ricerchiamo e selezioniamo professionisti da inserire all'interno di uno studio.



SCOPRI DI PIÙ →

I numeri del Rapporto 2023 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili lo confermano: gli iscritti al Registro dei Praticanti sono diminuiti dell'8,4% (in valore assoluto 1.173 unità) rispetto al precedente anno, portandosi a fine 2022 a 12.781.

Quella dei Commercialisti rappresenta solamente una delle categorie professionali che sta subendo gli effetti della difficoltà, riscontrata negli ultimi tempi, di trovare giovani talenti volenterosi di intraprendere carriere professionali. Questa tematica è stata al centro del dibattito “La difficoltà degli studi a trovare giovani professionisti: cause e soluzioni” che si è svolto il 23 maggio scorso a Milano e che ha visto come partecipanti alcuni tra i maggiori rappresentanti del mondo professionale: Gaetano Stella, (presidente di Confprofessioni), Marcella Caradonna, (presidente ODCEC Milano), Carlo Gagliardi, (*managing partner* di Deloitte Legal), Corrado Mandirola e Alessandro Siess (fondatori di MpO & Partners).

Nel corso dell'evento sono state passate in rassegna le possibili cause alla base di questo fenomeno ed i possibili rimedi per invertire questa tendenza. Per approfondire nello specifico gli argomenti trattati rimandiamo al nostro [precedente contributo](#) nel quale è contenuta una sintesi degli interventi effettuati.

Una delle motivazioni alla base di questa difficoltà è data dalla crescente “disaffezione” che i giovani stanno mostrando nei confronti di alcune tradizionali attività professionali, come quella del commercialista o consulente del lavoro e dell'avvocato, e che sta dunque comportando una flessione dell'offerta di giovani intenzionati ad entrare nel mondo di queste professioni.

La disaffezione dei giovani nell'intraprendere questo tipo di carriera può essere legata a diverse ragioni. Tra queste, vi sono la percezione di un lungo e costoso percorso formativo, la paura della saturazione del mercato, l'esigenza di un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e privata, la ricerca di un lavoro più creativo e meno legato alla burocrazia, o semplicemente l'aspirazione a percorsi di carriera differenti.

Questo scenario ha determinato l'esigenza, per questi studi professionali, di ricercare nuove soluzioni esterne per risolvere questa criticità. Una di queste può essere rappresentata dal servizio di **scouting**.

Infatti, lo scouting non riguarda solo la ricerca di talenti già formati, ma può anche includere l'identificazione di giovani con potenziale, e quindi investire nella loro formazione e sviluppo. Questo può rendere queste professioni più attraenti per i giovani, dato che vedono un impegno concreto da parte dello studio professionale verso la loro crescita personale e professionale.

Molto spesso all'interno dei grandi studi professionali vengono attuati processi di riorganizzazione/rinnovamento dello staff. In quest'ottica, lo scouting può agevolare l'esigenza dei titolari nella costruzione di pool di giovani professionisti con l'obiettivo di pianificare una successione generazionale.

Gestione del passaggio generazionale che rappresenta la problematica forse più rilevante che le realtà professionali di piccole dimensioni si trovano ad affrontare. Si pensi ad esempio al tradizionale studio di commercialista esercitato sotto forma di professionista individuale in cui il Dominus non disponga di eredi o colleghi fidati cui lasciare l'attività. In questo caso lo scouting può rappresentare uno strumento ideale per pianificare al meglio il problema del passaggio generazionale. Infatti, attraverso la ricerca e l'individuazione di un professionista, magari di giovane età e interessato a iniziare dapprima come collaboratore nello studio, e successivamente, dopo aver imparato dall'esperienza e dalle competenze del titolare, a prenderne il controllo sarà possibile trovare una soluzione per dare continuità allo studio preservando il lavoro di una vita.

Attraverso lo scouting, uno studio professionale ha la possibilità di andare oltre la valutazione delle sole competenze tecniche richieste per le carriere del commercialista e dell'avvocato. Infatti, oltre alle conoscenze specifiche, è fondamentale identificare e attrarre giovani talenti che possiedono anche competenze trasversali e soft skills di grande importanza.

[Continua a leggere qui](#)